

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 settembre 2017, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente, Avv. Stefano Agamennone - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEJAN STANKOVIC SEGUITO GARA HAPPYCAR SAMBENEDETTESSE/CATANIA BS DEL 6.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37BS del 6.8.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Catania Beach Soccer di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO PANIZZA SEGUITO GARA PISA BS/CATANIA BS DEL 5.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 36BS del 5.8.2017)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Catania Beach Soccer di Catania e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO DELLA SOCIETA' LATINA CALCIO 1932 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE D ANZIO CALCIO 1924/LATINA CALCIO 1932 DEL 20.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 3 del 24.8.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Latina Calcio 1932 SSD ARL di Latina riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 6 settembre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio